

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 15/10/2024

FATTO

In data 20/01/2020, la ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 16.416,00, da rimborsare in 108 rate di euro 152,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 1.067,04 per commissioni intermediario incaricato e di euro 800,00 per spese di istruttoria.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2023 in corrispondenza della rata nr.45 la ricorrente, assistita da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 1.089,11 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dal reclamo al soddisfo e spese legali e della procedura.

Costituitosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, eccependo la natura up front delle commissioni di istruttoria e delle commissioni intermediazione, in quanto volte a remunerare attività tutte propedeutiche alla stipula del contratto. L'intermediario eccepiva altresì che quanto percepito a titolo di commissione di intermediazione sia stato versato al mediatore.

DIRITTO

1) Il contratto è stato stipulato in data 20/01/2020.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*

costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

2) Il contratto de quo, stipulato in data 20/01/2020, è stato estinto in corrispondenza della rata n.45, sulla base del conteggio estintivo in atti. Secondo l'orientamento consolidato e condiviso dei Collegi, sia le commissioni di intermediazione (perché la rispettiva clausola si limita ad elencare esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto), sia le spese di istruttoria hanno natura *up front* (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 1103/24; Collegio di Roma, decisione n. 2746/2024; Collegio di Bari, decisione n. 1362/24; Collegio di Milano, decisione n. 9997/22).

Il Collegio, in linea con i richiamati orientamenti, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	108	rate scadute	45	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	63	TAN	8,09%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,53%						
Commissioni di intermediazione				1.067,04 €	Up front	Curva degli interessi	400,46 €		400,46 €
Spese di istruttoria e oneri fiscali				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	300,24 €		300,24 €
Totale									700,70 €

4) Non merita accoglimento la domanda di rimborso di quote insolute in quanto parte ricorrente non produce alcun mezzo di prova attestante l'addebito, in particolare non fornisce evidenza delle buste paga con l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

5) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 700,70, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 700,70, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI